Codice A1814A
D.D. 17 luglio 2017, n. 2254
Oggetto: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione per la trasformazione di aree boscate di neoformazione in coltivi, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici nel Comune di Montabone (AT). Richiedente: Azienda Agricola Miscasale s.s.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di autorizzare, ai sensi della l.r. n. 45/1989, il Sig. Gallo Marco, nato ad Acqui Terme (AL) il 04.11.1992, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Agricola Miscasale s.s. agricola, avente sede in Montabone (AT), Regione Miscasale 6, P. IVA 01611300052, ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto, nel comune di Montabone (AT), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie modificata/trasformata di mq. 8.920,00 totalmente boscata, sui terreni correttamente individuati nelle specifiche planimetrie allegate alla documentazione, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza.
2) I movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario (estirpo delle ceppaie) e non superiori a quanto indicato in progetto.
3) Dopo ogni evento piovoso particolarmente intenso dovrà essere valutata la stabilità dei versanti prestando particolare attenzione all'eventuale presenza di fessurazioni, erosioni incanalate (rill erosion), o formazione di morfologie quali contropendenze o rigonfiamenti, che possano far presupporre movimenti gravitativi in atto; in tal caso si dovrà interrompere il passaggio dei mezzi agricoli su tali aree e valutare immediatamente quali contromisure adottare.
4) Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni riportate nella Relazione Geologica a firma del Dott. Geol. Ulderico Ferrero, allegata alla documentazione progettuale.
5) Tutte le opere di regimazione (fossi) dovranno essere mantenuti in condizioni di perfetta efficienza e controllate a scadenza regolare e in particolare dopo ogni evento piovoso intenso.
6) Il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti di terra; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale.
7) Al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere.
8) **Dovranno essere comunicate: le date di inizio e fine lavori al Gruppo Carabinieri Forestale di Asti e al Settore scrivente**; alla comunicazione di termine lavori che dovrà pervenire entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione, dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.
9) Nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione al Settore scrivente per una valutazione dell'entità della variante.
10) L'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento,

in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti (aperture di piste, sbancamenti/riprofilature per formare piazzole, ecc), per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo.

11) Questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della LR n. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria per valutare la compatibilità tra l'eseguito in difformità e le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

- di stabilire che i lavori devono essere eseguiti entro **trentasei mesi** dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Qualora nei successivi 60 giorni non sia pervenuta la comunicazione di fine lavori di cui al punto 8) si procederà ad un accertamento d'ufficio;

- di dare atto che ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo del rimboschimento, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

- di dare atto che ai sensi del comma 7 lett. c) dell'art. 19 della l.r. 10.02.2009 n. 4, sulla base della documentazione presente agli atti, si ritiene che l'intervento in oggetto non sia soggetto alla compensazione di cui al comma 4 del medesimo articolo.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D. Lgs. 42/2004, art. 142, lett. g (area boscata), da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Mauro Forno